

STUDIO LEGALE

Avv. Domenico Narducci

Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)

Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453

P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO -

RICORSO ex art. 414 c.p.c.,

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,

nonchè istanza di determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c..

Per la docente **MANGIACAPRA Giuseppa** (Cod. Fisc. MNGGPP69M62I234S) nata il 22.08.1969 a Santa Maria Capua Vetere (CE), residente in Casaluce (CE) alla via G. Amendola n° 69, rappresentata, assistita e difesa, in virtù di procura speciale conferita con atto separato in calce al presente ricorso, dall'avvocato Domenico Narducci (cod. fisc. NRDDNC71T14B667U) unitamente al quale elegge domicilio in Capodrise (CE) alla via Acconcia n. 25. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi/recapiti **P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismcv.it** – Fax. 0823/1703489.

- *ricorrente* -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588);
- Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ufficio IX - **Ambito Territoriale della Provincia di Caserta** - in persona del Dirigente p.t. (C.F.80100690611);
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - **Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia** - Ufficio I - in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80011290279);

- *resistenti* -

nei confronti

di tutti i docenti immessi in ruolo nell'a. s. 2015/2016 dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola primaria che, pur riportando un punteggio inferiore a quello conseguito dall'istante e senza beneficiare di alcuna precedenza, hanno ottenuto - all'esito delle operazioni di mobilità territoriale nazionale svoltesi nella *fase C*, regolamentata dall'art. 6 del C.C.N.I sottoscritto in data 08.04.2016 - la titolarità e l'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali espressi in ordine di preferenza dalla ricorrente;

- *potenziali contro interessati* -

per il riconoscimento



- *previa sospensione e disapplicazione degli atti e dei provvedimenti specificamente indicati nelle conclusioni del presente ricorso* - del diritto al trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella domanda di mobilità, scorrendo l'elenco secondo l'ordine delle preferenze espresse.

PREMESSA

- La ricorrente, in virtù della sua inclusione nelle graduatorie provinciali a esaurimento su posto comune di scuola primaria, è stata individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con provvedimento di nomina del 25.11.2015 quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, nella provincia di Caserta, in seguito alla partecipazione, a domanda, al *Piano Straordinario di Assunzioni* a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016, riservato al personale docente precario, indetto in attuazione dell'art. 1, comma 98, lettera c) della legge n. 107 del 16 luglio 2015, meglio nota come *riforma della buona scuola*.
- Difatti, all'esito delle operazioni di immissioni in ruolo nell'ambito del predetto piano straordinario di assunzioni, la medesima ha ottenuto la nomina a tempo indeterminato nella scuola primaria per posto comune in qualità di docente di ruolo in prova, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 e presa di servizio differita al 01.07.2016, su sede provvisoria I.A.C. "De Curtis" di Aversa (CE), in attesa di partecipare alla mobilità per il corrente anno scolastico 2016/2017 e di ottenere una sede definitiva quanto più prossima al proprio ambito territoriale di residenza.
- In data 08.04.2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola - concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017, recante, in particolare, la disciplina delle varie fasi e delle precedenze per i trasferimenti territoriali e i passaggi professionali.
- In pari data, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha emanato l'Ordinanza Ministeriale prot. n. 241, contenente le norme di applicazione delle disposizioni del predetto C.c.n.i. relative, nello specifico, ai termini per le operazioni di mobilità, alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da produrre, all'indicazione delle preferenze territoriali, agli organi competenti alla valutazione delle



domande sulla base delle apposite tabelle allegate al C.c.n.i, nonché alla disposizione e pubblicazione dei relativi movimenti.

- Conformemente alle disposizione della citata O.M. 241/2016, l'odierna ricorrente per il tramite della scuola di servizio, ha inoltrato nei termini previsti all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta competente rispetto alla provincia di titolarità, la domanda di mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, esprimendoli secondo un ordine di preferenza.
- Giova precisare che la medesima, avendo ottenuto la nomina in ruolo in virtù del suddetto *Piano Straordinario di Assunzione*, nel novero dei soggetti contemplati dal comma 98, lettera c), art. 1 di cui alla legge 107/2015, (in quanto docente inserita in graduatoria ad esaurimento provinciale), ha potuto partecipato soltanto alla terza **fase C** della mobilità territoriale a livello nazionale, come disciplinata dall'art. 6 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 08.04.2016.
- Pertanto, nella speranza di ricongiungersi quanto più vicino possibile alla propria famiglia, l'istante ha espresso nella domanda, secondo un ordine di gradimento gli Ambiti territoriali e province di seguito elencati:

CAMPANIA-Ambiti: 0008, 0007, 0010, 0011, 0009, 0017, 0018, 0016, 0012, 0013, 0014, 0019, 0020, 0021, 0001, 0004, 0023.

LAZIO – Ambiti: 0022, 0024, 0023, 0021, 0001, 0002, 0003, 00004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0020, 0028, 0025.

PROVINCE:

- CE Campania Ambito 0008
- NA Campania Ambito 0017
- BN Campania Ambito 0004
- AV Campania Ambito 0001
- SA Campania Ambito 0023
- LT Lazio Ambito 0022
- RM Lazio Ambito 0001
- FR Lazio Ambito 0020
- VT Lazio Ambito 0028
- RI Lazio Ambito 0025



- FI Toscana Ambito 0004

- All'esito della valutazione della domanda di mobilità, l'istante ha ottenuto un totale di punti 54,00, di cui 48,00 come punteggio base per tutti gli ambiti espressi e 6,00 come punteggio aggiuntivo per l'ambito del comune di ricongiungimento.
- Ebbene, in forza del punteggio base ottenuto, la ricorrente si è collocata e graduata, nell'ambito nazionale dei movimenti territoriali per la scuola primaria, in una posizione indubbiamente utile per il trasferimento almeno in un Ambito e/o provincia della Campania o quanto meno in uno tra gli Ambiti e/o province del Lazio.
- Tuttavia, dalla diffusione e pubblicazione dei movimenti interprovinciali di assegnazione agli ambiti nazionali, l'istante apprendeva con stupore di essere stata trasferita in Veneto in Ambito 0018; ambito non affatto espresso nella domanda tra quelli indicati in ordine di preferenza.
- Tant'è vero che in data 24 agosto 2016, la docente in questione ha ricevuto dal Servizio.PECscuole@pec.istruzione.it del MIUR sulla casella di posta elettronica la notifica individuale di assegnazione incarico su sede scolastica, per un triennio, presso l'Istituto: VEIC87200N - I.C. C. Giulio Cesare (AMBITO VEN0000018).
- Pertanto, avverso l'inatteso trasferimento su un *Ambito* non espresso nella domanda di mobilità, l'istante ha ovviamente prodotto, nei termini previsti, richiesta di tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. comparto Scuola del 29.11.2007, nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta presso il quale è stato protocol lato in data 12.08.2016.
- Purtroppo, alcun seguito ha avuto tale richiesta non essendo stato esperito il tentativo di conciliazione per tacito rifiuto dell'amministrazione resistente che non ha, difatti, provveduto alla convocazione della ricorrente.
- Nell'intento, tuttavia, di ovviare ai molteplici disagi organizzativi, personali, familiari ed economici derivanti dal contestato trasferimento, la medesima ha successivamente prodotto anche la domanda di assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per la scuola di infanzia per la provincia di Caserta, ai sensi e nei termini del successivo C.C.N.I. sottoscritto in data 15.06.2016, concernente le *utilizzazione e assegnazioni provvisorie*, confidando negli esiti dei movimenti di quest'ultima mobilità annuale per un riav-



vicinamento quanto più possibile alla propria famiglia, almeno per il corrente anno scolastico 2016/2017.

- Nondimeno, anche tale speranza è svanita non avendo la ricorrente ottenuto l'assegnazione provvisoria, come appreso dall'elenco dei movimenti interprovinciali per la scuola primaria pubblicati in data 16 settembre 2016 sul sito ufficiale dell'A.T.P. di Caserta (Ufficio Scolastico Provinciale) con provvedimento del Dirigente prot. n. 0015244.
- Per non lasciare nulla di intentato, e confidando ancora una volta in un ricongiungimento alla propria famiglia nella provincia di Caserta (ove ha ottenuto l'immissione in ruolo), l'istante ha presentato in data 22.09.2016 anche la domanda di disponibilità per l'assegnazione provvisoria su sostegno per i docenti senza titolo - ai sensi del CCIR del 24.08.2016, lettera C - che non ha avuto esito positivo.
- Cosicché è stata costretta a subire il trasferimento d'ufficio in Veneto presso il suddetto Ambito VEN000018 ed assegnata, ove ha preso servizio, sulla sede dell'Istituto I.C. *C. Giulio Cesare* VEIC87200N - distante circa 700 km dalla sua residenza.
- E ciò nonostante altri docenti con punteggio inferiore abbiano ottenuto l'assegnazione su uno dei primi Ambiti della Campania e del Lazio espressi dalla ricorrente, ma dai quali è stata ingiustamente pretermessa.
- A fronte di tanto, la stessa ha ritenuto pure opportuno, a titolo tuzioristico, impugnare, ai sensi della legge 183/2010 art. 32, il trasferimento disposto coattivamente nei suoi confronti, con una lettera formale inviata in data 23.09.2016 sia al Miur che all'U.S.P. territoriale di Venezia, competente rispetto alla sua sede scolastica di destinazione sull'Ambito Veneto 0018.
- Da qui la necessità di adire in via ordinaria l'intestato Tribunale con contestuale istanza cautelare ed urgenza ex art. 700 c.p.c., essendo palesemente illegittimo il trasferimento dell'istante su un Ambito territoriale non compreso tra quelli espressamente indicati nella domanda secondo un ordine di preferenza, alla luce dei seguenti

MOTIVI

- VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 08.04.2016; DELL'ART. 6 E DELL'ALLEGATI 1 DI DETTO C.C.N.I. RELATIVI ALLA FASE C DEI MOVI-



MENTI TERRITORIALI; VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241/2016, ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108 DELLA LEGGE 107/2015 (ASSEGNAZIONI SULLA BASE DELLA TABELLA DI VICINANZA ALL'AGGREGATO ALL'O.M. 241/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 3E 97 DELLA COSTITUZIONE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA, VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90, DIFETTO DI ASSOLUTO MOTIVAZIONE.

I.- Le operazioni della mobilità docente effettuate nelle diverse quattro *fasi* regolamentate dall'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 08.04.2016, sono state caratterizzate da evidenti errori e macroscopiche irregolarità che hanno determinato una chiara violazione delle disposizioni contenute nelle fonti di disciplina dei trasferimenti territoriali, in particolare quelli in ambito nazionale, costituite dal suddetto contratto nazionale integrativo e dall'O.M. 241/2016.

Irregolarità che hanno compromesso il principio di garanzia e di imparzialità che assurgono a regole inderogabili per le procedure che sfociano in graduatorie in cui i partecipanti si collocano in posizione corrispondente al punteggio ottenuto, salvo eccezioni costituite dal diritto a precedenza tassativamente predeterminate.

Criterio del merito per punteggio, dunque, che è stato in moltissimi casi, e in ogni fase della mobilità, disatteso e violato, essendo stati disposti trasferimenti in “deroga” al principio dello scorrimento della graduatoria.

Ebbene, con riferimento specifico al caso in esame, si è premesso che la ricorrente - assunta dalla graduatoria ad esaurimento provinciale per la scuola primaria dal piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 - ha partecipato alla fase C della mobilità per l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali a livello nazionale, ottenendo all'esito della valutazione della sua domanda il punteggio base totale di 48,00 più il punteggio aggiuntivo di 6,00 per l'ambito del comune di ricongiungimento.

Punteggio che, come è agevolmente riscontrabile, è risultato utile a collocarla e graduarla nell'ambito nazionale dei trasferimenti in una posizione che, se fosse stata correttamente espletata la procedura, le avrebbe garantito l'assegnazione su almeno un *Ambito* territoriale della Campania, od in subordine il trasferimento su un ambito della



regione Lazio, nell'ordine di gradimento espresso nella domanda di mobilità, subendo nella peggiore delle ipotesi il trasferimento su un ambito non distante oltre 200 km dalla sua residenza, rispetto all'istituto I.C. C. *Giulio Cesare* ove ha preso servizio, in provincia di Venezia.

In sostanza, l'istante avrebbe potuto ottenere una sede più vicina alla propria residenza (in provincia di Caserta), ove dimora stabilmente la sua famiglia (marito e due figli, di cui uno minore di età), scorrendo gli *ambiti* indicati secondo un ordine di priorità, piuttosto che essere trasferita su un *Ambito non affatto espresso e scelto dalla stessa*.

In altri termini, è stato calpestato il suo diritto, inizialmente riconosciutole, di esprimere in ordine di preferenza determinati ambiti territoriali in relazione alle proprie esigenze personali e comunque di riavvicinamento e ricongiungimento alla famiglia, per poi *ex abrupto* esserle negato con l'assegnazione imposta d'ufficio su una sede non affatto indicata.

E' evidente, pertanto, come sia stata consumata nel caso di specie una inaccettabile violazione delle disposizioni regolanti la sequenza operativa delle fasi in cui doveva correttamente svolgersi la procedura di mobilità docente per il corrente a.s. 2015/2016, atteso che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento neanche sull'ultimo degli ambiti espressi in domanda con i codici sintetici.

Ebbene, il censurato *modus operandi* affidato dal Miur, per come appreso dai più svariati mezzi di informazione, alla calcolabilità di un noto algoritmo - la cui formula, gelosamente custodita e secretata, non è stata ancora diffusa - ha avuto esiti paradossali nei movimenti disposti, originati evidentemente da un errore inarrestabile o non tempestivamente rimediabile nella procedura informatica.

Insomma, moltissimi casi di trasferimenti a domanda sono stati in sostanza sostituiti, e dunque, annullati, dai trasferimenti imposti d'ufficio con assegnazione di tantissimi docenti su Ambiti territoriali non preferiti perché non espressi, ma pretermessi nel contempo, su quelli indicati, da colleghi con minor punteggio.

L'esito paradossale di un malfunzionamento nel circuito informatico del Miur, che ha compromesso il corretto procedimento della mobilità in questione, è rinvenibile oltremodo nella circostanza secondo cui avrebbe garantito, con ogni probabilità, il risultato atteso - se non fosse stata presentata la relativa domanda - più la mobilità d'ufficio,



come si desume dal comma 3 dell'art. 2 del C.C.N.I. di riferimento, ove prevede che *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale...I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando...per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita OM.*

Da quanto innanzi riportato si evince il principio e/o criterio in base al quale la procedura regolante i trasferimenti debba garantire comunque un grado di soddisfacimento progressivo del docente che partecipa a domanda o d'ufficio alle operazioni di mobilità territoriale a livello nazionale.

E difatti, nel caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse nella domanda volontaria, la mobilità avviene d'ufficio ma tenendo inderogabilmente conto del primo ambito territoriale espresso. Così come - in caso di mancata presentazione della domanda di mobilità - l'assegnazione avviene d'ufficio partendo dagli ambiti della provincia di immissione in ruolo.

In tal caso, se la ricorrente non avesse presentato la domanda volontaria di mobilità avrebbe potuto, paradossalmente, restare nel proprio Ambito di immissione in ruolo, indicato peraltro tra le preferenze espresse.

Ad ogni modo, passando alla disamina degli esiti della domanda di mobilità territoriale riguardante nello specifico la posizione della ricorrente, si è già innanzi avuto modo di evidenziare che con il discreto punteggio ottenuto, avrebbe avuto diritto all'assegnazione nell'Ambito Campani 0013 (Napoli) o ad uno degli Ambiti territoriali indicati per il Lazio, sedi maggiormente gestibili per la vicinanza alla propria residenza, in termini di spostamento, di riorganizzazione della propria vita sociale, familiare, personale e anche soprattutto in termini economici.



Tuttavia, numerosi colleghi docenti con un punteggio inferiore hanno ottenuto l'assegnazione su uno dei suddetti ambiti territoriali espressi dalla ricorrente, pretermessa illegittimamente senza un briciolo di motivazione.

A ben vedere, da una comparazione dei movimenti disposti nell'ambito nazionale è agevolmente riscontrabile che alcuni docenti hanno avuto l'assegnazione su un ambito della Campania mentre molti altri docenti anche con punteggio pari a zero, hanno ottenuto la titolarità su uno degli ambiti della regione Lazio, pure indicati in domanda dall'insegnante in questione.

Tutti nelle stesse condizioni della ricorrente: docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 con il piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, dalle graduatorie ad esaurimento provinciali per posto comune, o lingua inglese, della scuola primaria (Cl. EEEE), che hanno partecipato alla fase C, regolata dall'art. 6 del C.c.n.i del 08.04.2016 per la mobilità territoriale su ambiti nazionali, senza beneficiare di alcuna precedenza.

A tal fine è sufficiente esaminare il bollettino riportante i movimenti pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali relativi ai trasferimenti su base nazionale disposti per il posto comune, ed anche per la lingua inglese, nella scuola primaria, nell'ambito della fase C della mobilità di cui all'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 08/04/2016, che si produce in atti.

In particolare sono stati assegnati in detta **fase C**), tra gli Ambiti della Campania e del Lazio oltre 60 docenti con punteggio inferiore a 48,00, o addirittura con punteggio pari a zero, senza precedenza prevista dall'art. 13 del citato C.c.n.i.

Non solo!

Un numero non trascurabile di docenti, dunque, che con punteggio inferiore ha ottenuto l'assegnazione definitiva di sede nelle province della Campania e del Lazio.

A titolo esemplificativo si riportano soltanto alcuni dei nominativi di docenti con punteggio inferiore a 48,00 assegnati su ambiti espressi dalla ricorrente.

Ambiti della Campania – Fase C, posto comune, o lingua inglese, scuola primaria, senza precedenze.

- Martuccelli Anna, **punti 37**- Campania Ambito 0013;
- Puca Antonietta, **punti 47,00** - Campania Ambito 0013;



Ambiti del Lazio – Fase C, posto comune scuola primaria, senza precedenti.

- Abbate Sabrina, **punti 21,00** - Lazio Ambito 0013;
- Bagli Chiara, **punti 9,00** - Lazio Ambito 0009;
- Baldassi Silvana, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0013;
- Baiano Teresa Maria, **punti 9,00** - Lazio Ambito 0004;
- Barbi Debora, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0004;
- Bruni Rita, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0012;
- Bartolini Ilaria, **punti 7,00** - Lazio Ambito 007;
- Babbo Annarita, **punti 31,00** - Lazio Ambito 0013;
- Beccaria Eleonora, **punti 24,00** - Lazio Ambito 0010;
- Boccia Luisa, **punti 19,00** - Lazio Ambito 0012;
- Buccieri Marialuisa, **punti 25,00** - Lazio Ambito 0007;
- Bruno Lucia Maria, **punti 12,00** - Lazio Ambito 0004;
- Bortolin Ilaria, **punti 7,00** - Lazio Ambito 0007;
- Biscetti Federico, **punti 15,00** - Lazio Ambito 0004;
- Basile Rosina, **punti 24,00** - Lazio Ambito 0006;
- Bonito Francesca, **punti 24,00** - Lazio Ambito 0008;
- Brillante Anna, **punti 12,00** - Lazio Ambito 0008;
- Cacciapuoti Clelia, **punti 5,00** - Lazio Ambito 0006;
- Caggiano Giovanna, **punti 9,00** - Lazio Ambito 0004;
- Chianello Maria Rosaria, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0008;
- Chiaradonna Cinzia, **punti 7,00** - Lazio Ambito 0004;
- Capograsso Federica, **punti 6,00** - Lazio Ambito 0013;
- Capuano Maria, **punti 6,00** - Lazio Ambito 0010;
- Carleo Maria Rosaria, **punti 6,00** - Lazio Ambito 0012;
- Caruso Simona, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0016;
- Cosoleto Maria Antonia, **punti 7,00** - Lazio Ambito 0004;
- Cotroneo Danila, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0005;
- Cavaliere Marianna, **punti 3,00** - Lazio Ambito 0016;
- Catalano Carla, **punti 0,00** - Lazio Ambito 0015;
- Palumbo Monica, **punti 30,00** - Lazio Ambito 0021.



Come si evince dal predetto elenco, non esaustivo, è evidente l'errore commesso dall'amministrazione convenuta, atteso che la ricorrente è stata pretermessa nel trasferimento in diversi ambiti territoriali da lei prescelti, su quali invece sono stati assegnati docenti che in alcuni casi hanno riportato anche un punteggio pari zero e che non hanno, inoltre, beneficiato di alcuna precedenza tra quelle previste dal citato c.c.n.i.

In merito alle irregolarità innanzi rilevate, è opportuno ribadire che nel sistema delineato all'art. 6 del C.C.N.I. del 08.04.2016 riportato nel suo Allegato 1, le operazioni di mobilità sono state regolamentate in quattro *fasi* secondo un ordine cronologico, svolgendosi ciascuna di essa secondo un criterio basato sul punteggio e sulle precedenze di cui all'art. 13 del ccni.

Ciò ha determinato una assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione degli ambiti prescelti da ciascun docente nella domanda in relazione al punteggio conseguito.

In altri termini, nell'ambito di ciascuna fase dei movimenti, e per quanto qui di interesse, **nella fase C** di cui all'art. 6 del Ccni, il noto algoritmo utilizzato dal Miur, avrebbe dovuto incrociare le preferenze espresse dai docenti per gli Ambiti e il punteggio da essi posseduti, assegnando ciascuno docente all'ambito indicato in ordine di gradimento secondo il punteggio più alto.

Nel caso di specie l'amministrazione ha apertamente violato un principio generale ed inderogabile sotteso alla formulazione e scorrimento di una graduatoria in cui si collocano e si posizionano i concorrenti in base al merito costituito dal punteggio totale attribuito per titoli, servizi e per le precedenze riconosciute, che vincola l'amministrazione al suo rispetto nel disporre i trasferimenti.

Principio assunto a fondamento nelle operazioni di trasferimento dei docenti anche a livello nazionale, concernente la mobilità docente per il corrente anno scolastico 2016/2017.

A ben vedere, nell'Allegato 1 al CCNI del 8 aprile 2016 relativa alla effettuazione della fase C per la mobilità in ambito nazionale, riservata al personale docente che, come la ricorrente, è stato immesso in ruolo nelle fasi b e c del piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento provinciali è previsto testual-



mente che “ Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”

Giova inoltre evidenziare che il C.C.N.I. nel prescrivere all'art. 6, relativo nello specifico alla fase C, che la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, se da un lato vincola l'amministrazione ad assegnare il docente ad uno degli ambiti da esso espressi scorrendo l'ordine di gradimento nella domanda in base al punteggio conseguito, dall'altro vieta alla stessa di disporre il trasferimento in un ambito non indicato, atteso che tale disposizione vanificherebbe il trasferimento a domanda celando un atto impositivo d'ufficio.

Giova ribadire dunque che l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione tra ciascuna delle fasi dei trasferimenti, è dato dal punteggio più alto.

Orbene, in merito ad una identica fattispecie relativa agli esiti controversi della mobilità territoriale in questione, è stato testualmente affermato dal **Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani con Ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.2016** di totale accoglimento che “Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato. D'altronde, il Miur col proprio comportamento processuale ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI



mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994..."

(Cfr pure: Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro – Ordinanza cautelare emessa in data 01.09.2016 - Tribunale di Taranto - Sez. Lavoro – Ordinanza cautelare del 20.09.2016, per identiche fattispecie).

Ne consegue, pertanto, nel caso di specie l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti della ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris*.

In ordine al *fumus* appare evidente, per tutto quanto innanzi illustrato sia in fatto che in diritto, la fondatezza nel merito del presente ricorso, per palese violazione delle disposizioni del C.C.N.I. sottoscritto in data 08.04.2016 e dell'O.M. 241/2016, concernenti la mobilità docente per l'anno scolastico 2016/2017, tra cui in particolare quelle relative alla mobilità territoriale per ambiti nazionali relativa alla fase C, regolamentata dall'art. 6 del citato c.c.n.i., cui hanno partecipato i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento provinciali della scuola primaria, con il piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

E difatti, si è rappresentato nello specifico che la ricorrente, nelle stesse condizioni di tantissimi altri docenti - individuati come potenziali controinteressati nel presente giudizio - pur avendo conseguito un punteggio più alto, è stata pretermessa nell'assegnazione ad uno degli Ambiti territoriali nazionali da essa espressi nella domanda in ordine di preferenza, sui quali hanno ottenuto, invece, la titolarità colleghi con punteggio di gran lunga minore di 48,00 e talvolta pari a zero, e senza diritto di precedenza ai sensi dell'art. 13 del suddetto c.c.n.i.

Pertanto, risultano illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno determinato il trasferimento della ricorrente su un Ambito non espresso nella domanda di mobilità, dei quali non si è dato conto delle motivazioni della loro adozione.

Basti pensare, che nonostante le acclamate difformità riscontrate agli esiti della procedura di mobilità alle disposizioni e criteri indicati nel c.c.n.i. del 08.04.2016 e nell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, in relazione al mancato rispetto del punteggio



ottenuto e all'ordine di preferenze espresse per gli ambiti territoriali nazionali, a tutt'oggi non risultano ancora conosciute le modalità di applicazione del noto algoritmo utilizzato dal Miur nel procedimento informatico per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti lesi, come la ricorrente, il controllo sulla regolarità delle operazioni effettuate, secondo i principi di pubblicità, trasparenza, ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'agire dell'amministrazione pubblica.

Sul *periculum in mora*.

La contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. qui richiesta consiste nel diritto della docente Mangiacapra ad ottenere la titolarità su uno degli Ambiti territoriali elencati nella domanda di mobilità secondo un ordine di gradimento, che la porti ad avvicinarsi e ricongiungersi quanto più possibile alla propria famiglia nella provincia o regione di residenza, a fronte dell'illegittimo trasferimento d'ufficio disposto nei suoi confronti in Veneto nell'Ambito 0018 (Venezia-Mestre), a distanza di oltre 700 Km dal suo nucleo familiare composto dal marito in stato di inoccupazione lavorativa e da due figli di cui uno minore di età, come si evince rispettivamente dal certificato dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego di Aversa (CE) e dall'autocertificazione dello stato di famiglia resa dal sig. Martino Domenico, coniuge della ricorrente.

Insomma, il diritto ad essere trasferita anche in uno degli Ambiti secondo l'ordine di preferenza indicato per la regione Campania od in subordine per il Lazio, sui quali, come innanzi illustrato, sono risultati assegnati ingiustamente, in palese violazione del principio di scorrimento della graduatoria, docenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello base totale di 48,00 conseguito dalla ricorrente, ed in diversi casi a docenti che hanno anche riportato un punteggio pari a 0, come ben si evince dal bollettino dei movimenti disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, prodotto in atti.

E' ovvio, pertanto, che la necessità di ottenere in via d'urgenza, la sospensione e/o la revoca del trasferimento impugnato, per essere assegnata ed acquisire la titolarità in uno dei suddetti Ambiti prescelti, è dettata dalla circostanza che nelle more del giudizio



ordinario il diritto vantato in questa sede possa essere compromesso e leso, essendo in gioco diritti inviolabili legati alla tutela della persona e della famiglia.

Invero, i tempi per una eventuale pronuncia favorevole resa all'esito di un giudizio ordinario, dopo il decorso dei tempi necessari per la sua definizione, potrebbero frustare in maniera irreparabile la condizione della ricorrente, poiché impossibilitata ad occuparsi della propria famiglia, oltre al disagio non affatto trascurabile che lei stessa, spedita come un pacco postale in una località - compresa in un Ambito non espresso - notevolmente distante dalla sua residenza, è costretta a subire ingiustamente, stradicandosi dal luogo ove è vissuta fino ad oggi.

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico, che nell'irreparabilità del medesimo danno, che medio tempore continua a prodursi in capo all'ins. Mangiacapra in ragione dell'assegnazione dei primi *ambiti* da lei espressi a docenti che hanno riportato un punteggio inferiore al suo.

Pertanto, la necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata triennale del trasferimento d'ufficio ingiustamente subito, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare". Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che "le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata "non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di ca-



rattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino” (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

A tal proposito, è stato affermato in ordine alla ricorrenza del *periculum in mora*, per una identica fattispecie riguardante la mobilità docente per il corrente anno scolastico 2016/2017, che << ...l'eventuale danno patito da un dipendente che presume di essere stato illegittimamente trasferito, consiste principalmente nel sopportare eventuali disagi di ordine familiare e sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni. Senz'altro, l'eventuale danno patito dal dipendente illegittimamente trasferito non è risarcibile, almeno del tutto, in termini economici, per il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso...La ricorrente verrebbe ad essere distaccata dal proprio nucleo familiare, avendo la propria sede di lavoro in un luogo che non coincidendo con quello della sua residenza le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due Regioni...>>

(Cfr. Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro – Ordinanza cautelare del 01.09.2016)

Negli stessi termini, è stato successivamente ribadito sempre in merito ad una fattispecie identica che << sussiste oltre al dedotto *fumus boni iuris* la contemporanea ricorrenza del requisito del *periculum in mora* al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale e familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute su tutta la famiglia. Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dalla assegnazione di una sede di servizio certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza...>>

Condizione di fatto in cui si è venuta a trovare la ricorrente la quale non potrà garantire una assistenza materiale e morale ai due figli di cui uno ancora in età minore con tutte le conseguenze negative sullo sviluppo psicofisico del più piccolo, determinato da un improvviso “abbandono” forzato della mamma.

(Cfr pure: Tribunale di Trani Sez. Lavoro - Ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.201).



Si consideri, inoltre, che un tale sacrificio, per un triennio, non sarà nemmeno compensato con una retribuzione adeguata per sostenere le spese quotidiane e mensili necessarie a condurre una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia (si consideri che dallo stipendio dovrà già essere decurtata una somma mensile certamente non marginale per il pagamento di un canone di locazione di un immobile), rendendo difficoltoso da ogni punto di vista l'inserimento in un nuovo contesto sociale e lavorativo.

Come peraltro si è evidenziato, lo stipendio percepito dalla ricorrente costituisce allo stato attuale l'unica ed esclusiva fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia, **atteso che il marito versa in una condizione di attuale disoccupazione lavorativa**, come attestato dal Centro dell'Impiego di Aversa (CE) in data 14.10.2016.

Alla luce dei motivi innanzi illustrati, la docente **Mangiacapra Giuseppa**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - affinché, previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia, all'esito della discussione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

- 1.- In via preliminare, sospendere e/ revocare anche *inaudita altera parte*, il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'Istituto: VEIC87200N - I.C. C. Giulio Cesare (AMBITO VEN0000018), nelle more della fissazione dell'udienza di comparazione delle parti;
- 2.- ove non ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione di un decreto *inaudita altera parte*, fissare l'udienza di comparazione delle parti e di discussione, all'esito della quale emettere Ordinanza cautelare di sospensione e/o revoca del suindicato provvedimento di trasferimento in Veneto - Ambito 0018, presso il suddetto istituto scolastico nelle more di definizione nel merito del giudizio contestualmente promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- 3.- per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., e alle amministrazioni convenute nel presente giudizio, se e per quan-



to di rispettiva competenza, assegnare alla ricorrente la sede per posto comune, od in subordine su lingua inglese, della scuola primaria, scorrendo tutti gli Ambiti territoriali espressi in ordine di preferenza per la Campania, partendo dall'ambito del comune di ricongiungimento, tenuto conto che in tal caso vanta un punteggio totale di 56,00.

4.- in subordine, assegnarle la sede su posto comune, o lingua inglese, nella scuola primaria, scorrendo tutti gli Ambiti espressi in ordine di preferenza per il Lazio, assegnati a numerosi docenti della fase C, con punteggio base di gran lunga minore di 48,00;

5.- emettere, comunque, i provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione nel merito;

6.- fissare udienza per il giudizio di merito;

7.- vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri e rimborso forfetario, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

NEL MERITO

- Fissare udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa al cui esito, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione e/o annullamento:

a).- del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'Istituto: VEIC87200N - I.C. C. Giulio Cesare (AMBITO VEN0000018); **b).**- del bollettino contenente l'elenco/graduatoria dei movimenti (non visibile sul sito ufficiale) per posto comune della scuola primaria, relativi alla fase C, disposti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, nella parte in cui la ricorrente risulta trasferita presso il suddetto Ambito VEN0000018; **c).**- del bollettino contenenti gli elenchi/graduatorie dei movimenti territoriali disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, per la fase C della mobilità per la scuola primaria posto comune o di lingua inglese, nella parte relativa ai soli trasferimenti di docenti assegnati, con punteggio base inferiore a 48,00 e senza precedenza, agli Ambiti territoriali espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente, se e per quanto lesivi della sua posizione giuridica;

accogliere la domanda e ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e/o al Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta – Ufficio IX dell'U.S.R. Campania:



1.- di attribuire la titolarità alla ricorrente su uno tra gli Ambiti territoriali espressi per la Campania seguendo l'ordine di preferenza indicato, per la fase C, con assegnazione di sede definitiva su posto comune, o lingua inglese, nella scuola primaria, partendo dall'ambito del comune di ricongiungimento, tenuto conto che in tal caso vanta un punteggio totale di 56,00, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'a.s. 2016/2017;

2.- in subordine, attribuirle la titolarità su uno tra gli Ambiti territoriali espressi per il Lazio - sui quali sono stati assegnati numerosi docenti della fase C, con punteggio base minore di 48,00 - seguendo l'ordine di preferenza indicato, con assegnazione di sede definitiva su posto comune, o lingua inglese, nella scuola primaria, per la fase C, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'a.s. 2016/2017;

3.- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri e rimborso forfetario, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

In via Istruttoria:

1.- si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinarsi all'Amministrazione resistente (MIUR) di produrre all'atto della costituzione in giudizio i bollettini relativi a tutti i trasferimenti su base nazionale disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, all'esito delle operazioni di mobilità relative alla fase C di cui all'art. 6 del C.c.n.i. del 08.04.2016, limitatamente alla scuola primaria per posto comune e lingua inglese;

2.- di acquisire il noto algoritmo utilizzato per la lavorazione informatica dei dati dai quali sono scaturite le assegnazioni e i trasferimenti disposti su ambito nazionale per la fase C, per la scuola primaria;

3.- disporre eventuale C.T.U.- ove ritenuto necessario in relazione alla resistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione circa il corretto funzionamento dell'algoritmo - per procedere alla ripetizione delle operazioni di assegnazione e trasferimenti con l'utilizzo del suddetto algoritmo gestito dal Miur, previa verifica della sua corretta funzionalità, sulla base di tutti i punteggi assegnati ai docenti nella fase C, all'esito della valutazione delle domande di mobilità per la scuola primaria.

Si produce, unitamente al suesteso ricorso, la seguente documentazione:

1. Provvedimento prot. n. 5589 del 10.05.2016 del Dirigente dell'A.T.P. di Caserta di immissione in ruolo, ai sensi della legge 107/2015 (Piano Straordinario Assun-



zioni) dell'ins. Mangiacapra Giuseppa nella scuola primaria, posto comune, su sede provvisoria presso I.A.C. "De Curtis" di Aversa (CE).

2. Domanda di mobilità territoriale di assegnazione ambiti a livello nazionale.
3. Valutazione della domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta.
4. Notifica del trasferimento in Veneto - Ambito 0018, posto comune.
5. Bollettino contenente gli elenchi/graduatorie dei movimenti territoriali disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, per la fase C della mobilità per la scuola primaria posto comune o di lingua inglese, dai quali si evince agevolmente che molti docenti con punteggio inferiore a 48,00 o pari a zero sono stati assegnati, senza precedenze, agli Ambiti territoriali e province espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente, della Campania e del Lazio.
6. Richiesta di tentativo di conciliazione presentata in data 12 agosto 2016 all'U.S.P. di Caserta.
7. Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola infanzia nella provincia di Caserta presentata ai sensi del C.C.N.I. del 15 giugno 2016 sulle utilizzazioni e assegnazioni per l'a.s. 2016/2017.
8. Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria nella provincia di Caserta presentata ai sensi del C.C.N.I. del 15 giugno 2016 sulle utilizzazioni e assegnazioni per l'a.s. 2016/2017.
9. Ricevuta invio domanda assegnazione provvisoria.
10. Notifica in data 24 agosto 2016 di assegnazione incarico su sede scolastica presso Istituto l'Istituto: VEIC87200N - I.C. C. Giulio Cesare (AMBITO VEN0000018).
11. Stralcio elenco assegnazione provvisorie ove non risulta disponibilità per la ricorrente con allegato decreto di pubblicazione del 16.09.2016.
12. Domanda di assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo, prodotta dalla ricorrente in data 22 settembre 2016 all'A.T. di Caserta.
13. Impugnazione del trasferimento del 23.09.2016 inviato al Miur e all'U.S.P. di Venezia.
14. Attestazione di presa di servizio in data 1° settembre 2016 presso l'Istituto VEIC87200N - I.C. C. Giulio Cesare (AMBITO VEN0000018).



15. Stralcio C.C.N.I. mobilità docente sottoscritto in data 08.04.2016 concernente la mobilità del personale docente 2016/2017 (*cf.*: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 17, Allegato 1, Allegato D -Tabelle di Valutazione).
16. Ordinanza Ministeriale 241 del 8 aprile 2016, relativa soltanto al personale docente.
17. Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato, sottoscritta dalla ricorrente Mangiacapra Giuseppa, con allegate la copia fotostatica della carta di identità e del codice fiscale.
18. Certificazione dello stato di disoccupazione del sig. Martino Domenico, coniuge della ricorrente, emesso dal Centro dell'Impiego di Aversa (CE) in data 14.10.2016
19. Autocertificazione dello stato di famiglia resa e sottoscritta dal sig. Martino Domenico coniuge della ricorrente Mangiacapra Giuseppa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ne è esente, in quanto il reddito familiare imponibile prodotto e dichiarato dalla ricorrente per l'anno 2015 è stato inferiore ad euro 34.107,72, come si evince dalla documentazione in atti.

Venezia, (data deposito)

Avv. Domenico Narducci.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

premesso che,

- ✓ il suesteso ricorso, con contestuale istanza cautelare, ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la titolarità, e dunque il trasferimento, su uno tra gli Ambiti territoriali espressi in ordine di preferenza nella domanda di mobilità a livello nazionale, per posto comune o lingua inglese nella scuola primaria, fase C di cui all'art. 6 del C.c.n.i. del 08.04.2016;



- ✓ ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti - immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria con il piano straordinario di assunzione ex lege 107/2015 - che, all'esito delle operazione di mobilità relative alla fase C, art. 6 del suddetto C.c.n.i., su posto comune, o lingua inglese, per la scuola primaria, hanno ottenuto, con punteggio base inferiore e/o pari a 48,00, (o con punteggio inferiore 54, per il solo ambito del comune di ricongiungimento della ricorrente) l'assegnazione e il trasferimento in uno degli Ambiti espressi secondo un ordine di gradimento dall'ins. Mangiacapra Giuseppe.

Rilevato che

- ✓ la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa anche per la evidente difficoltà di reperimento degli indirizzi di un numero rilevante dei suindicati controinteressati residenti in diversi Comuni italiani in relazione al pregiudizio cui si esporrebbe la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese a tale richiesta ;
- ✓ - ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

Considerato che

- ✓ la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- ✓ l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";



- ✓ la pubblicazione sulla G.U. del solo sunto del ricorso sarebbe oltremodo onerosa per l'istante, e non conseguirebbe efficacemente il fine della piena conoscenza integrale delle doglianze di parte ricorrente;
- ✓ il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte: Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- ✓ anche numerosi Tribunali del Lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, di Milano, Genova, Siena, Napoli, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11)
- ✓ **tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.**

Ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto,

fa istanza

all'Ill.mo Giudice adito, affinché lo autorizzi ad effettuare la notificazione ex art. 151 c.p.c. nei soli confronti dei docenti controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e del pedissequo provvedimento di autorizzazione e di contestuale fissazione d'udienza, sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



STUDIO LEGALE

Avv. Domenico Narducci

Via Acconcia, 25 - 81020 Capodrise (CE)

Tel. e Fax. 0823-1703489 - cell. 338.9860453

P.E.C.: domenico.narducci@avvocatismev.it

Il medesimo procuratore di parte ricorrente, contestualmente alla suesposta istanza ex art. 151 c.p.c., chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice, di essere autorizzato alla notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza alle convenute Amministrazioni scolastiche anche a mezzo PEC.

Con Osservanza.

Avv. Domenico Narducci

